

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, in attuazione degli articoli 11, comma 4, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)

INDICE

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

art. 1 oggetto

art. 2 definizioni

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E PARTENARIATO

art. 3 soggetti richiedenti

art. 4 partenariato

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

art. 5 progetti ammissibili

art. 6 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 7 spese ammissibili

art. 8 spese non ammissibili

art. 9 documentazione della spesa

art. 10 documentazione comprovante la realizzazione del progetto

art. 11 ammontare dei contributi

CAPO IV TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 12 presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione

art. 13 cause di inammissibilità delle domande

art. 14 comunicazione di avvio del procedimento

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

art. 15 istruttoria delle domande

art. 16 commissione di valutazione

art. 17 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

art. 18 graduatoria dei progetti ammissibili

art. 19 concessione ed erogazione anticipata dei contributi

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 20 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

art. 21 presentazione della rendicontazione

art. 22 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

art. 23 rideterminazione del contributo

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

art. 24 obblighi del beneficiario

art. 25 variazioni del progetto

art. 26 revoca del decreto di concessione

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

art. 27 disposizione transitoria

art. 28 norma di rinvio

art. 29 entrata in vigore

Allegato A Criteri di selezione dei progetti

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 11, comma 4, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), di seguito legge, disciplina i contributi per interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, previa procedura valutativa a graduatoria delle domande.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per firma digitale valida la firma basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E PARTENARIATO

art. 3 soggetti richiedenti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti privati iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato, come descritto all'articolo 4.

3. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

art. 4 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

2. Ciascuno dei partner può fornire un apporto in termini di servizi, di logistica o di personale.

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

art. 5 progetti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali che prevedano attività volte alla creazione e al mantenimento di reti territoriali di:

a) primo contatto per l'emersione di potenziali vittime di tratta o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati;

b) identificazione delle vittime anche presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

c) protezione immediata e prima assistenza sanitaria, legale, psicologica, accoglienza residenziale o semi-residenziale.

2. I progetti di cui al comma 1 si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

art. 6 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è generata durante il periodo di durata del progetto finanziato.

art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo alla data di presentazione del rendiconto:

a) spese per mediatori linguistici e culturali, educatori, operatori, tutor, assistenti sociali, consulenti legali, esperti della materia, psicologi, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario;

b) spese per le utenze degli alloggi riservati alla protezione delle vittime;

c) spese per borse lavoro o tirocini destinati ai beneficiari;

d) spese per la gestione amministrativa del progetto ed il coordinamento;

e) spese per compensi ad altri soggetti per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi.

art. 8 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, doni e omaggi;

g) spese di rappresentanza.

art. 9 documentazione della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

2. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalla busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24.

3. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

art. 10 documentazione comprovante la realizzazione del progetto

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio competente in materia di immigrazione, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

art. 11 ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili per le iniziative progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, sono calcolati in funzione del numero delle persone destinatarie degli interventi, al costo unitario di 400 euro mensili.

2. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.

CAPO IV TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 12 presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda è redatta attraverso l'utilizzo della modulistica adottata con decreto dal Direttore competente o suo delegato, è presentata, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it, entro il

termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, al Servizio competente in materia di immigrazione, di seguito Servizio.

2. In caso di invio di più domande relative alla stessa iniziativa progettuale è ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) il preventivo di spesa che indichi le spese relative alle attività che si intendono realizzare, nonché il relativo contributo richiesto;
- b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi valutativi;
- c) il cronoprogramma delle attività progettuali;
- d) l'eventuale accordo di partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner.

art. 13 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate oltre il termine di scadenza;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3;
- c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 12, comma 1;
- d) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
- e) prive della documentazione indicata all'articolo 12, comma 3, lettere a), b) e c);
- f) relativamente alle quali non sia prodotta, entro i termini di cui all'articolo 15, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

art. 14 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

art. 15 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

3. Non viene richiesta alcuna integrazione:

- a) qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), b) e c);
- b) qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio relativo ad un criterio di valutazione.

art. 16 commissione di valutazione

1. I progetti di cui all'articolo 5 risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria, vengono valutati da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione. La Commissione è composta dal Presidente e da due esperti con funzioni specialistiche individuati dal Direttore competente in materia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal Presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di immigrazione, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.
3. La commissione di valutazione attribuisce i punteggi relativi ai criteri di cui all'allegato A al presente regolamento sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.

art. 17 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nell'allegato A al presente regolamento i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dal punteggio conseguito nel criterio 2 "Qualità della proposta progettuale" e, in secondo ordine, dalla data di presentazione delle domande.

art. 18 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Con decreto emanato dal Direttore competente in materia di immigrazione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle attività in materia di immigrazione.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine, il contributo si intende accettato.

art. 19 concessione ed erogazione anticipata dei contributi

1. I contributi sono concessi entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 70 per cento del contributo concesso. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese si applica l'articolo 39 della legge regionale 7/2000.
2. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore competente in materia di immigrazione e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di approvazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 20 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato e pubblicata sul sito istituzionale della Regione, è presentata ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la relazione riepilogativa del progetto realizzato.

art. 21 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, è presentata al Servizio ed è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it, entro il termine stabilito nel decreto di concessione. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta su richiesta motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

art. 22 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, la rendicontazione è approvata entro sessanta giorni dalla presentazione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

art. 23 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato qualora, in sede di rendicontazione, emerga che la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

art. 24 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) apporre il logo della Regione sul materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
- b) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;
- c) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato.

art. 25 variazioni del progetto

1. In fase di attuazione, su richiesta del soggetto beneficiario, possono essere autorizzate dal Servizio modifiche al progetto finanziato. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte non mutino la sostanza del progetto.
2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 comportino una sostanziale modifica del progetto originario, il Servizio competente può rigettare l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria, pena la revoca e restituzione del contributo erogato.

art. 26 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 21, commi 1 o 2;
 - c) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 22, comma 2;
 - d) progetto realizzato diverso da quello presentato, ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

art. 27 disposizione transitoria

1. Per l'anno 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 28 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 29 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(RIFERITO ALL'ARTICOLO 16 e 17)
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

n	Descrizione criterio	punteggio
1	<p>Partenariato Capacità del soggetto proponente di coinvolgere altri soggetti nella realizzazione delle attività in qualità di partner:</p> <p>0 punti: nessun soggetto partner; 1 punti: un soggetto partner; 2 punti: due soggetti partner; 3 punti: oltre tre soggetti partner.</p>	0 - 3
2	<p>Qualità della proposta progettuale Chiara definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari, indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di progetto e relativo cronoprogramma delle attività con riferimento ad ogni intervento.</p> <p>0 punto: scarsa; 4 punti: sufficiente; 8 punti: buona; 12 punti: discreta; 16 punti: ottima;</p>	0 - 16
3	<p>Preventivo di spesa Coerenza fra il budget di progetto e le attività previste.</p> <p>0 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 4 punti: buona; 6 punti: discreta; 8 punti: ottima;</p>	0 - 8
4	<p>Gruppo di lavoro Composizione del gruppo di lavoro: competenze delle figure professionali coinvolte funzionali alla realizzazione del progetto</p> <p>1 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 4 punti: discreta; 5 punti: ottima</p>	1 - 5
5	<p>Prodotti Produzione di output del progetto (in particolare materiali multimediali, grafici), nonché loro fruibilità all'esterno.</p> <p>0 punti: nessun output; 1 punto: sufficiente; 2 punti discreta; 3 punti ottima.</p>	0 - 3
6	<p>Complementarietà Descrizione degli interventi che favoriscono la complementarietà con opportunità disponibili a livello territoriale.</p> <p>0 punti: nessuna complementarietà; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 5 punti ottima.</p>	0 - 5

7	<p>Innovatività Innovazione della proposta progettuale (metodologie impiegate, tipologie di attività realizzate, strumenti adottati).</p> <p>0 punti: nessuna innovatività; 1 punto: sufficiente; 2 punti: discreta; 3 punti: buona.</p>	0 - 3
8	<p>Replicabilità Descrizione degli interventi che favoriscono la replicabilità a livello territoriale</p> <p>0 punti: nessuna replicabilità; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 5 punti ottima</p>	0 - 5
	TOTALE	48

VISTO : IL PRESIDENTE